

Capitolato Speciale d'Appalto
relativo all'appalto per la fornitura delle derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica per i nidi di
infanzia, scuole dell'infanzia e primaria

Art. 1 - oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura delle derrate alimentari (pane fresco escluso) necessarie per la produzione di pasti completi più merende e colazioni, dove previste, destinati ai bambini e al personale adulto avente diritto dei nidi di infanzia, scuole dell'infanzia e primarie dei seguenti centro pasti a gestione diretta, facenti parte del Servizio per la Frequenza Scolastica - Unione Comuni Modenesi Area Nord:

- a) CENTRO PASTI DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO): sito in Piazza R. Marconi 6/3 preparazione pasti per i bambini del nido di infanzia più colazioni e merende, scuola dell'infanzia più colazioni e merende e Primaria, media giornaliera pasti n°350 Periodo fornitura dal 02/09/2019 al 31/08/2020
- b) CENTRO PASTI DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) – Cucina c/o nuovo polo scolastico: sito in Via la Venezia, preparazione pasti, per i bambini del nido di infanzia più colazioni e merende, scuola dell'infanzia più colazioni e merende e Primaria, media giornaliera pasti n° 430. Periodo fornitura dal 02/09/2019 al 31/08/2020.
- c) CENTRO PASTI DI SAN PROSPERO (MO): sito in Via I Maggio 14, preparazione pasti solo per i bambini frequentati il nido di infanzia più colazioni e merende e i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, media pasti giornalieri n° 120 Periodo fornitura dal 02/09/2019 al 31/08/2020.

Le suddette forniture comprendono il trasporto e la consegna presso i tre centri produzione pasti sopracitati dislocati sui rispettivi comuni, oltre che di tutte le ulteriori prestazioni indicate dal presente capitolato. Si veda:

L'ALLEGATO 1- SCHEMA DIETETICO E GRAMMATURE: compreso nella documentazione di gara riporta gli esempi di menù invernali ed estivi di ogni centro pasto. Le grammature sono al crudo, al netto degli scarti e senza glassatura e come indicate nella normativa regionale *"Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia – Romagna del 2009"* e *"Linee Guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la valutazione e il controllo del 2012"*. Le grammature per gli adulti prevedono una maggiorazione del 50% del primo e del contorno ed un 20% del secondo calcolate per il bambino.

Art. 2- durata dell'appalto

Il presente appalto ha durata dal 02/09/2019 al 31/08/2020.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi; venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica.

Art. 3 - valore dell'appalto

L'importo dell'appalto, come base di gara è definito in € 231.000,35 al netto dell'IVA, gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono stimati a zero. Il valore indicato è comunque un valore presunto, calcolato sulla spesa effettuata sull'anno 2018 e può variare in relazione alle presenze effettive dei bambini per ogni scuola, pertanto l'importo sopraindicato è da considerarsi puramente indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione stessa. Qualora detto importo non venisse raggiunto, l'appaltatore non potrà richiedere corresponsione d'indennizzo o compensi di sorta. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 C.3 lettera eeeee del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche relative ai prodotti alimentari

I prodotti oggetto del presente appalto: pasta, latticini, carni e salumi, prodotti non deperibili, prodotti da forno, frutta e verdura e surgelati non devono essere stati sottoposti a trattamenti transgenici (OGM), né contenenti olio di palma e più in generale grassi idrogenati. Le derrate alimentari utilizzate per la preparazione dei pasti dovranno privilegiare i prodotti da agricoltura biologica, KMO, IGP (Indicazione Geografica Protetta) e DOP (Denominazione di Origine Protetta), gli alimenti locali o nazionali e a filiera corta. Ai sensi della L.R. 4 Novembre 2002, N.29 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione scolastica

collettiva”, tutti i prodotti forniti per la preparazione dei pasti devono essere costituiti in misura complessivamente non inferiore al 70% dei prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria. Tra tutti i prodotti alimentari sono esclusi quelli a provenienza extracomunitaria ad eccezione di alcuni prodotti di cui è dimostrabile che non può essere prevista una produzione adeguata in territorio comunitario (ad esempio ananas e banane); in tal caso devono essere biologici, se reperibili, e provenienti da mercati equosolidali. Ogni prodotto deve essere conforme alle normative vigenti e possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie. Gli imballaggi devono essere integri, senza alterazioni manifeste. Le confezioni dei prodotti consegnati devono essere integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione, fori o perdita di sottovuoto. I prodotti consegnati devono essere privi di corpi estranei, muffe, sudiciume, parassiti, difetti merceologici, odori, sapori, consistenza o colorazioni anomale. L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente per ciascuna classe merceologica. I prodotti di provenienza biologica dovranno rispondere inoltre ai requisiti di etichettatura previsti dalla normativa speciale per questa tipologia di prodotti.

I prodotti ortofruttili, salvo banane e ananas, devono provenire da coltivazioni nazionali o comunitarie. Devono essere, privilegiati prodotti ortofruttili freschi e di stagione, fermo restando che per garantire la varietà dei menu, in particolar modo nelle stagioni in cui vi è minore disponibilità di prodotti freschi, possono essere utilizzate anche verdure surgelate, il cui utilizzo sarà comunque ponderato.

Le carni devono provenire da allevamenti nazionali o comunitari o da stabilimenti riconosciuti C.E. Tutti i prodotti di origine animale devono essere dotati di bollatura sanitaria/marchio di identificazione (ad eccezione delle uova per le quali valgono specifici requisiti di etichettatura/stampigliatura previsti dai regolamenti C.E).

I prodotti alimentari devono essere trasportati e conservati secondo le prescrizioni di legge. Alla consegna, la data di scadenza riportata sulla confezione dovrà prevedere una vita commerciale residua del prodotto superiore al 50%. L'indicazione della vita commerciale dei prodotti dovrà pertanto essere contenuta nelle schede tecniche delle aziende produttrici. E' prevista, per alcune scuole anche la fornitura di acqua che dovrà essere oligo -minerale naturale. In dettaglio si individuano i seguenti prodotti che devono essere provenienti da coltivazioni e culture biologiche:

- Frutta fresca (si veda allegato 3 oggetto e quantità della fornitura);
- Verdura fresca (si veda allegato 3 oggetto e quantità della fornitura);
- Pasta e pastina di semola di grano duro;
- Riso parboiled;
- Pasta e pastina di semola integrale;
- Carni bovine;
- Polpa, pelati e passata di pomodoro;
- Olio extravergine di oliva;
- Uova pastorizzate;
- Uova fresche.

In dettaglio prodotti che devono essere forniti DOP/IGP:

- Parmigiano reggiano;
- Prosciutto crudo di Parma;

Per specifiche degli alimenti richiesti si veda l'ALLEGATO 2 – CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI”.

Per i quantitativi dei prodotti oggetto della fornitura in oggetto, si veda all'ALLEGATO 3 - OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA, le quantità indicate sono puramente indicative rimanendo in facoltà dell'Unione di aumentare o diminuire il quantitativo della fornitura in relazione al variare del numero degli utenti del servizio di refezione e ciò senza che la ditta possa vantare diritti o compensi di sorta.

Art. 5 - modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura in oggetto ha come destinatari i centri produzione pasti indicati all'art.1 del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore deve provvedere alla consegna delle derrate secondo il seguente piano di consegne; valido per tutti i centro pasti che potrebbe subire variazioni in corso d'opera a seconda delle esigenze organizzative delle cucine:

- Due volte alla settimana per prodotti ortofruttili freschi,
- Due volte la settimana per la fornitura di carne e salumi, surgelati e generi alimentari vari;
- Due volte la settimana per prodotti lattiero- caseari

Gli orari di consegna sono indicativamente dalle 7,00 alle 9,30, nelle quantità e qualità pattuite nell'ordinazione. Si cercherà ove possibile uniformare, successivamente all'affidamento in oggetto, i giorni di consegna per le varie

derrate alimentari richieste per ogni centro pasti. La fornitura va garantita nei periodi di apertura di ogni centro pasto, con interruzione nei periodi di sospensione per le vacanze natalizie e pasquali, sarà onere dell'Amministrazione comunicare al fornitore eventuale variazione di apertura o chiusura dei vari centro pasti che possa modificare il piano di consegne prestabilito. Le richieste di approvvigionamento saranno effettuate dai tre centri pasti nelle modalità e modulistiche che verranno meglio concordate in seguito con l'appaltatore, in base anche all'organizzazione di gestione del servizio proposta in sede di gara.

Consegna: si intende comprensiva del trasporto, scarico e consegna direttamente presso le dispense dei centri pasti, entro gli orari definiti, in imballaggi idonei, con le modalità stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con mezzi idonei ed autorizzati in relazione al tipo di prodotto trasportato, garantendo il mantenimento della temperatura in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni indicate dal presente capitolato.

In ogni caso in cui, l'appaltatore non fosse in grado di garantire la consegna di quanto ordinato, dovrà avvertire almeno due giorni prima dell'invio dell'ordine richiesto il centro pasti interessato, concordando, se possibile una variazione della fornitura e comunque sempre il termine temporale massimo per il reintegro di questa.

In caso di ritardata o mancata consegna, l'Amministrazione, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, addebitando tutte le spese ed i danni all'appaltatore inadempiente.

Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto in doppio esemplare, con l'esatta indicazione della qualità e quantità dei prodotti consegnati; copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta dal personale incaricato del ricevimento della merce. La firma per ricevuta della merce non impegna l'Amministrazione che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni successivamente con comunicazione verbale o scritta.

Rispetto norme igienico-sanitarie: il fornitore dovrà approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il settore alimentare, nonché ad eventuali normative emanate nel corso di svolgimento del contratto. Dovrà inoltre essere rispettato il Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle imprese di commercializzazione alimentare all'ingrosso.

Confezionamento e imballaggio: i prodotti dovranno essere confezionati ed imballati in maniera idonea al fine di garantirne i requisiti igienici, suddivisi per categorie merceologiche in modo che le singole confezioni non arrechino danno ad altre. Qualora richiesto da particolari situazioni logistiche l'appaltatore dovrà avvalersi di attrezzature e/o supporti adeguati allo stato fisico dei luoghi di consegna. Gli imballaggi e le etichettature devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia. Alla consegna, la data di scadenza riportata sulla confezione dovrà prevedere una vita residua del prodotto superiore al 50%. L'indicazione della vita commerciale dei singoli prodotti dovrà pertanto essere contenuta nelle relative schede tecniche.

Automezzi adibiti al trasporto: il fornitore dovrà utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci secondo quanto disposto dal D.M. n. 220 del 21/09/2011. Gli automezzi impiegati dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e conformi alle normative vigenti. Per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata (positiva o negativa) gli automezzi dovranno essere dotati di autorizzazione sanitaria preventiva (legge 283/1962, DPR 327/80 e. ss.mm.ii.) e di idonee attrezzature di frigo-conservazione con monitoraggio costante della temperatura mediante termometro registratore. L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati, mantenendo i mezzi in buone condizioni di manutenzione pulizia e sanitizzazione.

Referenti della fornitura: Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà indicare alla stazione appaltante l'ubicazione di un proprio punto di coordinamento ed i referenti individuati per le necessarie comunicazioni da parte dei centro pasti, con almeno un addetto disponibile dalle via telefono, fax e e-mail dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00. In caso di assenza o impedimento del referente indicato, il fornitore dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Dovranno inoltre essere comunicati i nominativi delle figure professionali dedicate al controllo igienico ed al controllo qualità delle forniture tra le quali vi dovrà essere obbligatoriamente un Responsabile Piano autocontrollo e Rintracciabilità; gli stessi dovranno tempestivamente intervenire per le segnalazioni di inconvenienti o non conformità comunicate dall'Amministrazione. Per la parte tecnica del contratto referente è l'Ufficio Servizi per la Frequenza Scolastica, Unione Comuni Modenesi Area Nord, sede operativa Via Giolitti 22, Mirandola (MO).

Campionatura: il Committente potrà accertare la conformità sui prodotti consegnati dal Fornitore, avvalendosi di organismi terzi per l'esecuzione di prelievi di campioni e di verifiche analitiche, da eseguire sulla base del Regolamento CE N. 2013/06 E SS.MM. Qualora le analisi documentino la non attendibilità dei prodotti, l'appaltatore sarà tenuto a pagare le spese delle analisi oltre che le penali previste dal presente capitolato.

Art. 6 - verifiche di consegna -sostituzioni prodotti

Al momento della consegna delle derrate verranno eseguiti controlli qualitativi e quantitativi da parte del personale dei centri pasti di Concordia s/S, San Felice s/P e San Prospero sulle merci che dovranno risultare conformi alle

prescrizioni del manuale di corretta prassi igienica, ai requisiti di legge e ai requisiti definiti dal presente Capitolato e dalle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari indicata nell'allegato 2. Nello specifico saranno eseguiti:

- corrispondenza alle caratteristiche merceologiche definite a norma di legge;
- caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;
- integrità delle confezioni;
- data di scadenza,
- controllo della rispondenza della merce all'ordine;
- controllo della rispondenza della merce consegnata alla fattura accompagnatoria o DDT (documento di trasporto) su cui dovranno essere indicati il nome del fornitore, indicazione del giorno ed ora consegna, descrizione prodotti, le quantità consegnate, prezzo unitario e totale, aliquota IVA;
- controlli a "vista" e/o mediante strumenti di misurazione (bilance, termometrie ecc.) sullo stato della merce consegnata;
- controllo dello stato igienico degli automezzi utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari.

L'accettazione della merce consegnata non solleva comunque l'appaltatore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi apparenti ed occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna. L'amministrazione si riserva la facoltà di poter espletare ogni controllo sulla buona esecuzione del contratto, avvalendosi anche di verifiche ispettive presso l'appaltatore o le ditte fornitrici, presso i luoghi di produzione delle materie prime, presso locali di lavorazione e/o stoccaggio e dei mezzi di trasporto.

Non conformità e sostituzioni di prodotti: il fornitore è obbligato all'immediata sostituzione dei prodotti che in seguito a verifiche "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione effettuate al momento della consegna dei prodotti stessi risultassero non conformi ai requisiti di legge, ai requisiti definiti dal presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati o all'elenco dei prodotti aggiudicati. E' inoltre obbligato alla sostituzione di quei prodotti la cui non conformità sia stata accertata anche successivamente alla consegna. Al verificarsi di tali evenienza, verrà fatta comunicazione formale, relativa alla non conformità riscontrata inoltrata via mail o posta certificata dall'ufficio per la Frequenza Scolastica –UCMAN. La sostituzione del prodotto/i deve essere effettuata non oltre 3 giorni lavorativi alla data richiesta di invio, l'appaltatore entro i tre giorni indicati potrà visionare, previo appuntamento, il prodotto/i oggetto di non conformità recandosi presso il centro pasti interessato.

Indisponibilità di prodotti: il fornitore per tutta la durata del contratto dovrà fornire i prodotti corrispondenti alle marche offerte in gara. In caso di indisponibilità definitiva di una delle referenze offerte in sede di gara, l'appaltatore dovrà comunicarlo per tempo (almeno due giorni prima della consegna prevista) e potrà chiederne la sostituzione con un'altra referenza purché il prodotto sia in possesso dei requisiti previsti dal capitolato. E' ammessa la fornitura di prodotti ortofrutticoli a lotta integrata o convenzionali al posto di quelli richiesti come biologici, solo qualora non siano assolutamente reperibili sul mercato prodotti da agricoltura biologica. L'Amministrazione si riserva di verificare tale indisponibilità presso organismi competenti al rilascio di tali attestazioni. Anche l'Amministrazione potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati qualora siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza alimentare, poca qualità e resa del prodotto o per motivi organizzativi dei servizi.

In tutti i casi in cui la sostituzione con prodotti di uguale qualità venga richiesta dall'appaltatore o si renda indispensabile per problematiche connesse alla sicurezza alimentare, qualità e resa del prodotto o per motivi organizzativi dei servizi di refezione scolastica, l'appaltatore non potrà richiedere alcun adeguamento economico rispetto alla propria offerta presentata in sede di gara. Nel caso in cui il fornitore intenda richiedere la sostituzione di una referenza in contratto dovrà inoltrare una comunicazione al Referente dei Servizi per la Frequenza Scolastica, specificando le motivazioni della richiesta stessa, allegando la scheda tecnica della nuova referenza ed inviando eventualmente un campione presso il servizio a richiesta da parte del personale del centro pasti interessato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare le prove ritenute opportune caso per caso, volte ad accertare il rispetto, da parte delle nuove referenze proposte, delle prescrizioni del capitolato oltre che il possesso delle caratteristiche necessarie alle esigenze dei servizi di refezione scolastica.

In caso di indisponibilità temporanea di una referenza potrà essere autorizzata la fornitura di prodotto alternativo con la medesima procedura prevista per la sostituzione definitiva.

Art. 7 - penali

La stazione appaltante a tutela della qualità del servizio si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo:

€ 150,00 per ogni caso di ritardata consegna rispetto agli orari previsti nel capitolato d'appalto per più di due volte nell'arco di un mese. Per ritardata consegna si intende quella effettuata con un ritardo di due ore rispetto agli orari previsti;

€ 250,00 per ripetute consegne di derrate alimentari nella quantità minori rispetto a quelle indicate negli ordinativi richiesti o per incompleta consegna dei prodotti per almeno due volte;

€ 250,00 per mancata sostituzione dei prodotti contestati entro i termini prefissati e per ogni caso di sostituzione di prodotti presentati nell'elenco delle referenze con altri prodotti che non abbiano le caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quelli sostituiti;

€ 300,00 a seguito di verifiche analitiche che confermino la non conformità dei prodotti;

€ 150,00 per mancata consegna da parte del Fornitore delle schede tecniche dei prodotti.

Le inadempienze sopra descritte non precludono alla stazione appaltante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei servizi. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 200,00.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione da parte dell'amministrazione, eventuali controdeduzioni da parte dell'impresa Appaltatrice dovranno prevenire entro dieci giorni dalla data della contestazione. Gli importi addebitati a titolo di penale potranno essere recuperati dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore inadempiente. La richiesta del pagamento delle penali al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il relativo provvedimento è assunto dal RUP.

Si procede al recupero delle penalità direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all'Appaltatore tramite PEC.

Art. 8 - scioperi o interruzioni della fornitura per forza maggiore

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva. L'appaltatore sarà tenuto ad assicurare la fornitura delle derrate indispensabili concordate con l'Ufficio Servizi per la Frequenza Scolastica e i centro pasti.

Le interruzioni della fornitura per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Non costituiscono causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Art. 9 - fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte di regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni del mese precedente. Le fatture dovranno essere suddivise per ogni centro pasto e su queste indicate le bolle di consegna corrispondenti. Il pagamento delle forniture avverrà entro 60 giorni dalla data del ricevimento di questa.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico ed intestate a Unione Comuni Modenesi Area Nord, sede operativa via Giolitti, 22, Mirandola (MO) P.IVA 02900760360 e C.F. 91019940369 e trasmesse all'Ufficio di questa Amministrazione, identificato dal Codice Univoco QKXW03. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica (www.fatturapa.gov.it).

Si precisa inoltre che la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art.25 comma 2 del DL n.66/2014, deve altresì riportare il Codice di Identificativo Gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici.

Le fatture intestate all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord – Servizio per la Frequenza Scolastica, ai sensi del d.lgs 267/2000, dovranno riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del Responsabile della procedura, del centro di costo, del codice identificativo gara (CIG): i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari circostanze create a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'Appaltatore.

Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

L'affidatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, è operata una trattenuta dello 0,50 per cento: le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10 - tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al committente, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

Art. 11 - obbligazioni generali

A. Obblighi verso il personale

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e in caso di società cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, dalla categoria, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore.

In caso di inottemperanza degli obblighi contributivi e retributivi dell'Appaltatore, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente.

B. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai servizi durante l'esecuzione degli stessi. Il committente è, quindi, esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti dell'Appaltatore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento, comprovati da appositi attestati, del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.

L'Appaltatore è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti A e B segnalata formalmente dalle Amministrazioni o dagli Enti competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - il committente provvederà a trattenere il 20% dei corrispettivi in pagamento, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette, senza che ciò consenta all'Appaltatore di chiedere alcunché a titolo di danno o interessi sugli importi trattenuti. In caso di persistente inadempienza, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con rivalsa dei danni subiti.

C. DUVRI Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Art 12 - garanzia definitiva

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, a costituire, in relazione al contratto da stipulare con il committente, una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale netto relativo al servizio, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del committente, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 Codice Civile

Art. 13 - responsabilità dell'appaltatore e coperture assicurative

L'Appaltatore è tenuto a rispondere dei danni - tanto alle cose quanto alle persone - cagionati a terzi, compresi gli utenti, dai prodotti forniti ovvero riconducibili a fatto dell'Appaltatore stesso o di dipendenti o collaboratori del medesimo, in relazione all'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività ed i servizi accessori e complementari, tenendo al riguardo indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti dell'Amministrazione stessa o di suoi rappresentanti o dipendenti.

A tal fine l'Appaltatore dovrà provvedere a stipulare - ovvero a dimostrare di possedere in corso di validità - per l'intera durata dell'appalto, idonei contratti per la copertura assicurativa dei seguenti rischi:

a. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in relazione all'esercizio di attività e servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, comprese tutte le connesse attività accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, da prestarsi con massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro
- € 1.500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di
- € 500.000,00 per danni a cose.

b. Responsabilità Civile a copertura dei danni cagionati dai prodotti forniti, dopo la consegna degli stessi, con un massimale di garanzia non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per sinistro.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dall'Amministrazione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 14 - referenti

L'Appaltatore dovrà comunicare il responsabile unico dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. dell'Unione e che espliciti la medesima funzione per gli utenti, operatori e Unione per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dovere essere reperibile.

Il R.U.P. per l'Unione è individuato nel responsabile del Servizio per la Frequenza Scolastica cui competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria.

Il R.U.P., per il tramite del direttore di esecuzione cura tutti i rapporti con l'appaltatore compresa l'irrogazione delle penali. L'appaltatore e l'Amministrazione si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 15 - direttore dell'esecuzione

Ai sensi del decreto 7 marzo 2018 n.49, l'incarico di direttore dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto coincidente con il R.U.P.

Art. 16 - subappalto, cessione del contratto e del credito

Secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nel limite massimo del 30%.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Appaltatore deposita presso l'Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata

la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 17 - modifiche contrattuali

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 18 - certificato di ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il responsabile unico del procedimento effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 102 del Dlgs 50/2016.

Art. 19 - risoluzione per inadempimento

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;

b. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 1 - oggetto dell'appalto, Art. 4 - Caratteristiche tecniche relative ai prodotti alimentari, Art. 5 - modalità di esecuzione della fornitura, Art. 6 - verifiche di consegna -sostituzioni prodotti, Art. 8 - scioperi o interruzioni della fornitura per forza maggiore, Art. 10 - tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 11 -obbligazioni generali, Art 12 - garanzia definitiva, Art. 16 - subappalto, cessione del contratto e del credito, Art. 17 - modifiche contrattuali, Art. 19 - risoluzione per inadempimento Art. 20 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali. Art. 22 - recesso per giusta causa, Art. 23 - fallimento dell'appaltatore o morte del titolare, Art. 24 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, Art. 25 - intervento sostitutivo dell'unione in caso di inadempienza retributiva, Art. 26 - trasparenza, Art. 27 - trattamento dei dati personali e riservatezza, Art. 29 - definizione delle controversie.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 20 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Art. 22 - recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 23 - fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 24 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva

Il committente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 25 - intervento sostitutivo dell'unione in caso di inadempienza retributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 26 - trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 27 - trattamento dei dati personali e riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 28 - termine per la stipulazione e modalità del contratto

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

Il contratto sarà stipulato per atto pubblico amministrativo digitale.

Art. 29 - definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

Art. 30 - norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 50/2016.